



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

OGGETTO: Convenzione con l'Università di Pisa per la frequenza fuori rete formativa di medici in formazione specialistica della Scuola di Specializzazione di Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, specializzando dott.ssa Germana De Agrò.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03 SET. 2025 allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio aziendale

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Premesso che con e-mail del 28/05/2025, l'Università di Pisa, ha avanzato richiesta di svolgimento di un periodo di formazione extra rete presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore del P.O. Pini di questa Azienda, della dott.ssa Germana De Agrò, iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore del predetto Ateneo, all'uopo allegando bozza di convenzione e progetto formativo;

Visti:

- il D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.Lgs. 17/08/1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" che, nel Titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 04/02/2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria";
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero della Salute del 13/06/2017 n. 402 "Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria ai sensi dell'art. 3 comma 3, del Decreto Interministeriale n. 68/2015";

Dato atto che l'allegato 1 punto 1.2 del suindicato Decreto n. 402/2017 prevede, per le Scuole di Specializzazione, quanto segue: "al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi...omissis..." e "con riferimento all'attività formativa professionalizzante e ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali così come previsto dalle vigenti norme. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se la struttura in questione risulta già facente parte della rete formativa di una Scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura";

Atteso che con nota e-mail del 26/08/2025, il Dott. Andrea Tognù - Direttore della UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore del P.O. Pini di questa ASST ha comunicato la disponibilità ad accogliere la sopracitata specializzanda, per il periodo di formazione dal 15/09/2025 al 31/12/2025, sussistendo, tra i requisiti di cui all'allegato 1 del suindicato Decreto n. 402/2017, l'ulteriore capacità ricettiva in rapporto all'attuale numero dei medici in formazione specialistica assegnati dall'Università degli Studi di Milano e frequentanti la predetta UOC in forza di specifica convenzione in essere;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli uffici competenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascun soggetto partecipante, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO, l'impegno a:
 - identificare un tutor aziendale responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività previste nel progetto formativo di che trattasi;
 - garantire l'accesso alla mensa aziendale;
 - fornire i camici;
 - rilasciare il cartellino identificativo;
 - erogare la formazione specifica;
 - garantire la copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione, come previsto dall'art. 41, comma 3, del D Lgs. n. 368/1999;
- per l'Università di Pisa, l'impegno a:
 - individuare il tutor responsabile dell'attività didattico-organizzativa dei tirocini;
 - redigere il progetto formativo e di orientamento, concordato in tutte le parti con il tutor individuato dall'ASST Gaetano Pini – CTO;

Precisato che la convenzione di che trattasi avrà durata dal 15/09/2025 al 31/12/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;

Considerato l'interesse alla promozione di forme di collaborazione che consentano, da un lato, all'Università di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademico-professionale e, dall'altro, all'Azienda di consolidare le proprie strutture di competenza, rafforzando il rapporto clinico-scientifico con le Istituzioni universitarie;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore - Pini, conservati in atti;

Dato atto, come attestato dalle competenti UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità e UOC Affari Generali e Legali, che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università di Pisa, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC di



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore dell'ASST Gaetano Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della dott.ssa Germana De Agrò, che avrà durata dal 15/09/2025 al 31/12/2025;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università di Pisa, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per lo svolgimento presso la UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore dell'ASST Gaetano Pini-CTO – Presidio Pini - di attività di formazione specialistica della dott.ssa Germana De Agrò, iscritta al IV anno di corso della Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva e del Dolore del predetto Ateneo;
2. di individuare il Direttore della UOC di Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore - Pini, dott. Andrea Tognù, quale responsabile aziendale cui è affidato il monitoraggio e la verifica delle attività di formazione nel rispetto delle prescrizioni di cui alla convenzione in parola;
3. di precisare che la presente convenzione avrà durata dal 15/09/2025 al 31/12/2025, corrispondente al periodo di tirocinio extra rete della specializzanda interessata;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio aziendale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa M. Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa S. Tripodi
Atti n. 2025 - 1.1.3/4.12



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 464 del 03 SET. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs.33/2013, dal 03 SET. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Tassoni

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA
TRA**

Il Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica dell'Università di Pisa, con sede legale in Via Savi 10, - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Grazia Chiellini, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso

E

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO di Milano, con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari, 1 – Milano codice fiscale/partita IVA 093205300968, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Paola Lattuada, in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa;

VISTI

- il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, recante: "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria", in particolare l'art. 3;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402, recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria";

CONSIDERATO CHE

- ai sensi del D.I.M n. 402/2017, Allegato 1, per l'attività formativa professionalizzante e per i tirocini, da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali e che qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Tirocinante

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore, la dott.ssa Germana De Agro, nata a Catania il 01/04/1996, residente a San Gregorio di Catania (CT) in Via Generale Mobile n. 12, medico in formazione specialistica presso la Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università di Pisa (d'ora in poi denominato "tirocinante").

Art. 3 - Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 15/09/2025 al 31/12/2025, come specificato nel progetto formativo, e nel caso in cui la sottoscrizione della stessa avvenga in data successiva al periodo sopra indicato decorrerà dalla data della sua sottoscrizione. La convenzione potrà essere prorogata tramite lettera di intenti scritta tra le Parti. Il tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di *stage* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi di tirocinio

Il soggetto ospitante mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della U.O.C. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore, diretta dal Dott. Andrea Tognù, al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel programma formativo individuale.

Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel progetto formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

In nessun caso l'attività del tirocinante è sostitutiva del personale di ruolo.

La frequenza del tirocinante è finalizzata all'addestramento previsto dall'ordinamento della scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al direttore della U.O.C. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore, dott. Andrea Tognù, in qualità di tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del medico in formazione, alla segreteria della sua Scuola di Specializzazione al seguente indirizzo: didattica_ss@med.unipi.it

Art. 8 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata dal tutore universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 9 - Tutela assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari e ospedalieri in particolare. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 368/1999 nonché, dell'art. 3 comma 4 del D.l 68/2015, dell'art. 3 comma 3 del D.l. n. 716/2016 e dell'all. 1 art.16 del D.l. n. 402/2017, durante la sua permanenza presso dette strutture, egli sarà assicurato a cura del soggetto ospitante contro eventuali infortuni o malattie riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999.

Art. 10 – Sicurezza e Sorveglianza Sanitaria

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e, se presente, gli obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti dal d.lgs. n. 101/2020 gravino sulla struttura convenzionata per quanto riguarda i tirocinanti in formazione che si trovino presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla didattica o alla ricerca.

Il soggetto promotore si impegna a garantire al proprio personale la formazione di base.

È onere del soggetto ospitante fornire formazione e informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica e alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti.

L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

I tirocinanti in formazione specialistica vengono sottoposti ai medesimi controlli sanitari del personale dipendente dall'Unità Operativa cui sono assegnati.

Il soggetto ospitante provvede all'accertamento medico nei confronti di tutti i tirocinanti in formazione specialistica, al fine di valutarne l'idoneità alla mansione specifica e adempie agli obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

obblighi previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dal d.lgs. n. 230/1995 per l'intero periodo di frequenza, con oneri a proprio carico.

I tirocinanti in formazione specialistica dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dal soggetto ospitante, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Art. 11 - Obblighi previsti per il rischio di radiazioni ionizzanti

Se l'attività del medico specializzando non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti nessun atto è dovuto dalla struttura ospitante. Se il medico specializzando svolge presso la struttura ospitante attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto di Radioprotezione incaricato presso la struttura ospitante sarà responsabile della valutazione dello specifico rischio, e stabilirà gli idonei mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale sentito l'Esperto di Radioprotezione del soggetto promotore. Nel caso in cui il medico specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, la struttura ospitante si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, si fa riferimento al disposto normativo (d.lgs. 101/20 e s.m.i.). Il medico specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dalla struttura ospitante coadiuvato dall'esperto di radioprotezione incaricato. L'esperto di radioprotezione della struttura ospitante e l'esperto di radioprotezione del medico specializzando della Struttura proponente, per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità da trattare direttamente.

L'Università garantirà, in ogni caso, la sorveglianza medica del medico specializzando classificato esposto.

Art. 12 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola e il Direttore Responsabile della struttura interessata vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

Art. 13 - Trattamento dei dati

In conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati che saranno trattati dalle parti in esecuzione della presente convenzione verranno utilizzati solo per perseguire le finalità previste dall'art. 2, nonché

per adempiere agli obblighi di legge e saranno trattati con modalità manuali e automatizzate, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Le parti assicurano inoltre l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come specificamente richiesto dall'art. 32 del citato Regolamento europeo.

Con riferimento al trattamento di dati personali degli specializzandi effettuati nell'ambito della presente Convenzione le Parti si qualificano come Titolari Autonomi del trattamento ciascuno per gli ambiti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, n. 7 del RGPD.

L'Ente ospitante, in qualità di titolare del trattamento per i dati dei medici che svolgono attività di tutor, autorizza l'Università a trattare i dati personali che saranno comunicati nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto.

Oltre ad assicurare i suddetti impegni le parti, si impegnano anche a:

- consentire il trattamento solo a persone autorizzate che hanno assunto l'impegno alla riservatezza;
- assistere l'altra parte, ove possibile, per dare seguito ad eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- mettere a disposizione dell'altra parte, ove possibile, su sua specifica richiesta, le informazioni per dimostrare il rispetto dei suddetti obblighi e consentire eventuali ispezioni.

I dati personali trattati dalle parti saranno cancellati nel momento in cui non saranno più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fatti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa.

I tirocinanti in formazione potranno accedere solo ai dati strettamente necessari per l'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente ospitante e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza nell'ambito dell'attività di tirocinio.

A tal fine i tirocinanti in formazione saranno autorizzati al trattamento dei dati dall'Ente ospitante e dovranno assicurare un comportamento corretto, osservando le istruzioni impartite dall'Ente ospitante.

Art. 14 - Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura ai tirocinanti in formazione specialistica che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, secondo quanto previsto dal

regolamento aziendale vigente in materia, e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, fornisce inoltre il camice contrassegnato da apposito cartellino alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

I servizi di cui sopra sono subordinati al versamento di una cauzione da parte dello specializzando al primo giorno di accesso in Struttura, presso l'UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, dando alla stessa immediata evidenza dell'avvenuto pagamento.

Art. 15 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il medico specializzando in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 16 - Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che possa insorgere tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario fra le Parti a titolo transattivo.

Art. 17- Spese di bollo

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a cura e spese dell'Università, nonché a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'art.6 del D.M. 17/6/2014 (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Pisa n. 27304 del 7.06.2016).

Art. 18 - Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

Art. 19 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università.

Letto, approvato, sottoscritto dalle Parti

Per l'Università di Pisa

Il Direttore del Dipartimento di Patologia Chirurgica,

Medica, Molecolare e dell'Area Critica

Prof.ssa Grazia Chiellini

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G. Pini - CTO

Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione Area di Medicina

Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'Area Critica

Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore

Direttore Prof. Francesco Corradi



PROGETTO FORMATIVO

NOME E COGNOME DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA: **GERMANA DE AGRO**

Iscritta al IV anno della Scuola di Specializzazione: in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore dell'Università di Pisa

Nata a Catania il 01/04/1996

Codice fiscale DGRGMN96D41C351G

Telefono 348 3390537

e-mail germana.deagro@yahoo.it

U.O. in cui si svolge la formazione specialistica fuori rete formativa: U.O. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore (Direttore Dott. Andrea Tognù) del Presidio Ospedaliero Gaetano Pini-ASST Pini-CTO, tutor Dott. Andrea Tognù.

Periodo: dal 15/09/2025 al 31/12/2025

Descrizione attività professionalizzanti Anestesia-Rianimazione e Terapia del dolore:

Nello specifico ambito della gestione anestesiológica il medico in formazione specialistica dovrà acquisire capacità di gestire il trattamento anestesiológico che coinvolge i pazienti, di età adulta e pediatrica, da sottoporre a trattamenti correttivi o riparativi per le patologie ortopediche e traumatologiche con gestione di base e avanzata.

Gestione dell'anestesia Locoregionale, dell'anestesia genarale, delle tecniche di anestesia Integrata, con acquisizione di competenze relative anche all'esecuzione dei blocchi antalgici intra e post operatori. Valutazione del paziente traumatizzato dalla diagnosi alla chirurgia, con attenzione al trattamento del dolore post operatorio.

Nell'ambito della medicina critica il medico in formazione specialistica dovrà acquisire competenze nelle gestione di pazienti critici in regime post-operatorio, del controllo del dolore, delle tecniche di risparmio di sangue, dell'uso dell'anestesia loco regionale e dei trasferimenti verso altri centri.

Nell'ambito dell'attività ambulatoria di terapia del dolore il medico in formazione dovrà acquisire competenze relative all'indicazione, al trattamento ed al monitoraggio delle patologie muscolo- scheletriche e non, con sintomatologia dolorosa cronica.

Nell'ambito dell'attività operativa di terapia del dolore, il medico in formazione dovrà acquisire competenze teoriche e pratiche per l'esecuzione di trattamenti mini Invasivi come: epiduroscopia, nucleoplastica, trattamenti discali, impianto di elettrodi perimidollari, pompe infusionali spianli, lisi di radici nervose con radiofrequenza.

Pisa 22/05/2025

Direttore della Scuola di Specializzazione in
Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore

 Prof. Francesco Corradi

Il Direttore della U.O. Anestesia Rianimazione e Terapia del Dolore
del Presidio Ospedaliero Gaetano Pini-ASST Pini-CTO

Dott. Andrea Tognù

DOTT. ANDREA TOGNÙ
ASST Gaetano Pini - CTO - Milano
Direttore UOC Anestesia Rianimazione
Terapia del Dolore
Cod. Fisc. 71544ND033R15 H7690

www.AlboPretorionline.it